

N. 02044/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 296 del 2011, proposto da:
Federico Mussi Persichetti, Guglielmina Persichetti e Persichetti
Guglielmo Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Tiziano Ugoccioni, con
domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, via Boccaccio, 19;

contro

Comune di Buccinasco, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Pilia,
con domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, corso di Porta
Vittoria, 18;

nei confronti di

Provincia di Milano, Regione Lombardia e Parco Agricolo Sud Milano,
non costituiti in giudizio;

per l'annullamento/declaratoria di illegittimità

del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Buccinasco a fronte
dell'istanza con cui, in data 30.11.2010, la ricorrente ha chiesto
all'amministrazione di attivarsi al fine di dare una destinazione

urbanistica alle proprie aree e conseguentemente per la declaratoria, ex art 117 cod. proc. amm., dell'obbligo del Comune di Buccinasco di provvedere nel termine di 30 giorni, nonché per la nomina di un Commissario *ad acta* che, in caso di ulteriore inadempimento, si sostituisca all'amministrazione comunale, provvedendo in sua vece.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Buccinasco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, proprietari di un terreno nel Comune di Buccinasco (MI), esponevano che:

nel PRG del 1990 il terreno era classificato come “zona omogenea F1 – area destinata a attrezzature pubbliche di livello comunale” e con destinazione “V-Verde pubblico attrezzato”;

ai sensi dell'art 34 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) l'immobile era sottoposto a vincolo espropriativo;

essi avevano chiesto, dopo la scadenza del vincolo, all'Amministrazione Comunale l'approvazione di una variante, al fine di ottenere una nuova destinazione;

con sentenza n. 1936 del 13 novembre 1997 veniva accolto il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, con conseguente ordine rivolto alla stessa, di dare una destinazione alle aree;

protraendosi l'inadempimento, con successiva sentenza n. 1214 del 4 giugno 1998 il TAR ordinava di procedere all'azzonamento delle aree entro il termine di 30 giorni;

il Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 9 luglio 1998 adottava una variante al PRG in cui l'area era destinata a "Zona omogenea F1 – area destinata ad attrezzature pubbliche di livello comunale", riservando una parte alla realizzazione di un parcheggio pubblico (variante approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 881 del 3 agosto 2000);

essi avevano impugnato detta variante con ricorso n. 1507/2001, pendente al momento della proposizione dell'attuale gravame contro il silenzio della P.A.;

essi avevano chiesto in data 2 marzo 2006, essendo decorso ancora una volta il quinquennio dalla variante, con cui era stato posto un ulteriore vincolo espropriativo, di assegnare una nuova destinazione all'area;

con delibera n. 6 del 25 gennaio 2007 il Consiglio Comunale approvava il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) ed i relativi allegati;

essi avevano impugnato il PGT con ricorso n. 895/2007 e che detto ricorso è ancora pendente, mentre il PGT veniva annullato con sentenza n. 5813/2007;

il Comune con delibera consiliare n. 91 del 17 dicembre 2007 approvava il nuovo PGT, classificando i terreni di loro proprietà come ambiti di perequazione e compensazione misto;

essi avevano impugnato anche gli atti di riapprovazione del PGT, con ricorso n. 613/2008, accolto con sentenza n. 4671/2009, con conseguente annullamento del Piano;

essi avevano diffidato con istanza del 31.11.2010, l'Amministrazione ad adottare gli atti per assegnare alle aree una nuova destinazione.

Avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione era proposto l'attuale

ricorso, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 104/2010 ("Codice del processo amministrativo").

Si costituiva in giudizio il Comune di Buccinasco, chiedendo il rigetto del ricorso e precisando di avere avviato il nuovo procedimento del PGT e che quindi non vi sarebbe l'obbligo di attivare un procedimento parallelo per imprimere alle aree dei ricorrenti una destinazione urbanistica.

Alla camera di consiglio del 7.4.2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

In esito a tale udienza il Collegio, con ordinanza n. 1053 del 26.4.2011, sospendeva il giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 c.p.c., in attesa della definizione del ricorso n. 1507/2001, avente ad oggetto il PRG del 2000, in cui le aree *de quibus* erano classificate "Zona omogenea F1 – area destinata ad attrezzature pubbliche di livello comunale", riservando una parte alla realizzazione di un parcheggio pubblico.

Con sentenza n. 1403 del 23.5.2012, la IV Sezione del TAR Lombardia accoglieva il ricorso n. 1057/2001, stabilendo che il vincolo apposto sulle aree degli esponenti aveva natura espropriativa e non conformativa. Vista la citata sentenza, i ricorrenti depositavano rituale istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 80 del cod. proc. amm.

Alla successiva udienza in camera di consiglio del 12.7.2012, la causa era trattenuta in decisione.

Ai fini della definizione del presente gravame, appare ormai provato che sul terreno di cui è causa era stato apposto un vincolo di carattere espropriativo, per cui, avendo quest'ultimo perso efficacia, l'area deve essere considerata quale "zona bianca", soggetta alla disciplina dell'art. 9 del DPR 380/2001 (cfr. l'art. 9, comma 3°, del DPR 327/2001, recante

espressa previsione in tal senso).

La giurisprudenza amministrativa è concorde nell'affermare che il Comune ha l'obbligo di assegnare una destinazione urbanistica alle c.d. zone bianche, dopo la scadenza dei vincoli espropriativi (cfr., fra le tante, TAR Abruzzo, L'Aquila, 14.2.2012, n. 93; Consiglio di Stato, sez. IV, 5.12.2006, n. 7131 e 21.2.2005, n. 585).

Ciò premesso, deve ritenersi sussistente l'obbligo del Comune di Buccinasco di provvedere all'attribuzione di una destinazione urbanistica all'area dei ricorrenti, attraverso un provvedimento *ad hoc* relativo all'area stessa, non ostando a tale soluzione la disciplina regionale sulle varianti urbanistiche invocata dal resistente (art. 26 LR 12/2005), non trattandosi – infatti – di adottare un provvedimento di variante allo strumento urbanistico vigente (l'area degli esponenti è infatti “zona bianca”, quindi priva di disciplina comunale di piano), quanto piuttosto di ottemperare all'obbligo di assegnazione di una specifica destinazione urbanistica ad un fondo, ora soggetto all'art. 9 del DPR 380/2001 (cfr. per analoga fattispecie, TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 18.6.2012, n. 1245).

L'Amministrazione dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese possono essere compensate, atteso l'andamento della controversia, caratterizzato dall'esistenza di una causa pregiudiziale decisa da altra Sezione di questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)